



Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - DIV. VII

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno **12 novembre 2007** presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della dott.ssa Erminia Viggiani si sono incontrate formalmente convocate le parti sociali interessate alla situazione occupazionale della **Compagnia South African Airways** per procedere all'esperimento della fase amministrativa di cui alla legge 223/91.

Sono presenti:

- la South African Airways (la Compagnia), nelle persone del Dr. Michael Bentele, assistito dall'Avv. Annalisa Reale

e

- la RSA FILT CGIL sig.ra Wanda Rodà;
- la UILTRASPORTI sig. Raffaello Biselli;
- la UGL TRASPORTI sig. Fabio Paolucci

Premesso

- che la Compagnia in data 5 settembre 2007 ha avviato la procedura di cui agli artt. 4 e 24 L. 223/91, per collocare in mobilità **tutti** i lavoratori addetti alla filiale italiana di SAA e rientranti nella procedura di mobilità (totale 12); che sono stati svolti n. 4 incontri, in data 17 settembre, 27 settembre, 11 ottobre e 16 ottobre 2007;
- che le Parti, dopo ampia discussione e confronto tra le stesse nonché tra le Organizzazioni Sindacali e lavoratori, hanno convenuto di poter pervenire ad un accordo nei termini che seguono.

Tutto ciò premesso, le Parti hanno convenuto quanto segue:

1. le premesse formano parte integrante del presente accordo;
2. L'azienda procederà alla messa in mobilità e quindi alla risoluzione dei rapporti di **tutti** i lavoratori interessati dalla procedura (totale n. 12 lavoratori) entro il 31.1.2008, secondo la

gradualità richiesta dalle esigenze tecnico produttive legate alla chiusura delle attività e comunque secondo un piano di massima concordato con le Organizzazioni sindacali che prevede sostanzialmente due date di uscita, 31 dicembre 2007 (Ballerio, Gallamini, Medici, Rodà, Vertemati) e 31 gennaio 2008 (Bachi, Cavagnino, Dongo, Maltoni, Selmi, Turnatori, Mariazzi). Eventuali chiusure dei rapporti in data successiva al 31.1.08 che si rendessero necessarie per sopravvenute esigenze ad ora non prevedibili e comunque entro i 120 gg dal termine della procedura di mobilità, formeranno oggetto di eventuali accordi con i singoli dipendenti.

3. Laddove i dipendenti chiedessero in via volontaria di risolvere il rapporto prima delle date programmate, e comunque successivamente al 15 novembre 2007, a condizione che ci sia un preavviso di giorni 7 e che vi sia una minima gradualità di uscita per ogni funzione di appartenenza, gli stessi conserveranno il diritto all'erogazione, oltre alla retribuzione dovuta sino all'ultimo giorno di lavoro ed alle competenze di fine rapporto sotto specificate, dell'incentivo come da punto seguente, nella misura ed alle condizioni oggi concordate in separato verbale.
4. Ai lavoratori posti in mobilità che accetteranno il licenziamento, rinunciando all'impugnazione dello stesso ed ad ogni altra pretesa nei confronti della Compagnia con sottoscrizione di apposito verbale di conciliazione, la Compagnia riconoscerà, in aggiunta alle competenze di fine rapporto, incluso il TFR, un sostegno economico nella misura concordata in data odierna con le Organizzazioni Sindacali in separato verbale del 24 ottobre 2007.
5. Le Parti si impegnano a confermare il contenuto del presente accordo presso il Ministero del Lavoro in Roma al fine dell'ottenimento per i lavoratori di tutti i benefici previsti dalla legge n. 291/2004 per la mobilità nel settore aereo. La Compagnia si impegna quindi a porre in essere tutte le procedure amministrative necessarie per ottenere sia l'inserimento nelle liste di mobilità sia l'integrazione delle retribuzioni come previsto dalla legge citata dall'apposito Fondo Volo costituito presso l'INPS.

Con il presente atto le Parti si danno reciprocamente atto di aver espletato e concluso con accordo la procedura di cui all'art. 4 della legge n. 223/1991.

Letto, confermato e sottoscritto.

Emilio N. Loren

Mandafredo

R. Barchi
Rug. Fabio Paoletti

Rug. Paoletti